



La Corte di Appello di Bari
Sezione Famiglia Civile

RG 1202/16
Cron. 685/17

nella seguente composizione:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1) dott. Giancarlo Pecoriello | - Presidente |
| 2) dott. Luciano Guaglione | - Consigliere |
| 3) dott.ssa Giuseppina Dinisi | - G.A. relatore |
| 4) dott. Vitantonio Susca | - Comp. Esperto |
| 5) dott.ssa Sofia Ranieri Dellino | -Comp. Esperto |

riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo iscritto al n. 1202/2016 R.G.V.G., avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bari, emesso in data 22/23.06.2016 all'esito del giudizio ex art. 31 comma 3 del D. Lgs n. 286/1998, ivi iscritto col n. 466/2015 R.G.V.G., promosso da B E in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore B E elettivamente domiciliata in Bari al Corso Mazzini n.83, presso lo studio dell'Avv. Uljana Gazidede, giusta mandato in calce all'atto di reclamo del 24.06.2016;

letti di atti di causa e il decreto reclamato; sentite le parti, visto il parere del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari; sciolta la riserva assunta all'udienza del 12.05.2017, ha emesso il seguente


DECRETO

Con il reclamato decreto, il Tribunale per i Minorenni di Bari, chiamato a decidere sulla richiesta di rilascio dell'autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano, formulata nel ridetto procedimento minorile da B E, rigettava l'istanza de qua, giacché il mancato rilascio della stessa non avrebbe comportato la rottura dell'unità familiare, attesa la mancanza, in entrambi i genitori, di titolo legittimante la loro permanenza in Italia.

Evidenziava, peraltro, che il trasferimento della bambina in Albania non avrebbe determinato in essa alcun nocumento e, nella specie, lo sradicamento dal contesto sociale nel quale vive, trattandosi di minore in tenera età (è infatti nata nel 2013), in buona salute e, pertanto, priva della necessità di sottoporsi a particolari cure mediche.

Il Tribunale per i Minorenni, infine, rimarcava come il rilascio dell'autorizzazione de qua non potesse ancorarsi alle migliori condizioni di vita che deriverebbero alla minore dalla permanenza in Italia, rispetto a quelle del Paese di origine (Albania), alla luce della genericità e soggettività di tale parametro di valutazione.

Avverso detto provvedimento proponeva reclamo la B E in proprio e quale genitrice esercente



la responsabilità genitoriale sulla figlia E lamentando la violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che la violazione della Convenzione dei diritti del fanciullo e l'errata applicazione della disposizione di cui all'art. 31 co.3 del D. Lgs 286/1998, per violazione del diritto all'unità familiare.

Si doleva, altresì, del vizio di motivazione, in termini di contraddittorietà ed illogicità della stessa, e dell'erronea valutazione della domanda formulata innanzi al ridetto Tribunale.

Con nota del 4.05.2017, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari concludeva per il rigetto del reclamo, ritenuta la strumentalizzazione della minore per garantire ai suoi genitori la permanenza nel territorio italiano.

Ebbene, il reclamo, contrariamente al parere formulato dal P.G., è da ritenersi meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

Ai fini della decisione della presente controversia la Corte ritiene di dover prendere le mosse dal contenuto della disposizione di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 286 del 25.07.1988 e da una corretta lettura e interpretazione dello stesso, secondo cui *"il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico."*

Tale disposizione ha registrato un primo orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, giusta Sentenza n. 21799 del 25.10.2010, a seguito della rimessione da parte del Primo Presidente, gemmata dalla sussistenza di contrasti interpretativi sul concetto dei "gravi motivi" richiesti dalla legge, quale presupposto necessario per il conseguimento dell'autorizzazione de qua, secondo il quale *"La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del D. Lgs 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non presentandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo, che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare."*

Alla stregua di tale pronuncia, seguita dall'orientamento consolidatosi e di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 2647/2011 (conformemente, della Cass. Civ. 7516/2010, n. 21199/2010, n. 15025/2012, Cass. Civ. Sez. VI, Ord. 16.02.2016 n. 3004, Ord. Sez. VI 17.12.2015 n. 25419, Ord. Sez. VI 02.12.2015 n. 24476, App. Catania, Decreto 15.10.2014), il reclamo deve essere accolto, considerato che lo sradicamento della minore dalla realtà nella quale è nata ed abitua a vivere, potrebbe essere

fonte di pregiudizio per la minore, giacché sarebbe privata della presenza e del sostegno del padre in conseguenza della sua espulsione dal territorio italiano nel quale, peraltro, il nucleo familiare della reclamante risulta ben integrato, vive dignitosamente in un'abitazione adeguata e trae la fonte di sostentamento da un'onesta attività lavorativa; i genitori, infine, non sono gravati da precedenti penali di sorta.

E allora, nel bilanciamento tra l'interesse all'applicazione delle norme in tema di regolamentazione dell'ingresso e della permanenza in Italia degli stranieri, nonché della tutela della collettività, e il diritto del minore, anche straniero, ad essere educato e allevato dai genitori nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, ritiene questa Corte debba prevalere quest'ultimo, di guisa che è da ritenersi sussistere la circostanza eccezionale che consente di autorizzare l'istante a permanere in Italia per motivi familiari per un periodo di anni due.

P.Q.M.

Visto l'art. 739 c.p.c.

Accoglie il reclamo proposto da B. E. nata a Tirane (Albania) il 25.04.1988 con ricorso iscritto innanzi a questa Corte col n. 1202/2016 R.G.V.G. avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bari in data 22/23.06.2016 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 31 co. 3 del D. Lgs 286/1998, autorizza la permanenza della stessa in Italia per un periodo di anni due. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito al Questore di Bari, alla Rappresentanza Consolare di Albania, alla reclamante e al P.G..

Così deciso in Bari, addì 12.05.2017


Il G.A. estensore

Dott.ssa Giuseppina Dinisi



Il Presidente

Dott. Giancarlo Pecoriello



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, 05/06/17

(*dr.ssa Melania RICCO*)

